

Rep.

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO, SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI UNIONE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008 N.19.

* * * * *

L'anno Duemiladiciassette il giorno Sette del mese di Luglio, presso la sede legale dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia, c/o Comune di Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9, Casalecchio di Reno (BO)

TRA

MASSIMO BOSSO, nato a Casalecchio di Reno (Bo) il 15 Gennaio 1958, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO, SAMOGGIA nonché di Sindaco del Comune di CASALECCHIO DI RENO, in nome, per conto e nell'interesse dei quali agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia n. 23 del 03.07.2017 e di quella del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 51 del 15.06.2017;

STEFANO RIZZOLI, nato a Bologna il 24 Aprile 1950, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di MONTE SAN PIETRO, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale di Monte S. Pietro n. 32 del 15.06.2017;

STEFANO MAZZETTI, nato a nato a Bologna (Bo) il 06.02.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di SASSO MARCONI, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sasso Marconi n. 38 del 26.06.2017;

DANIELE RUSCIGNO, nato a Bologna il 26 Luglio 1974, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di VALSAMOGGIA, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 51 del 20.06.2017;

STEFANO FIORINI, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 4 Aprile 1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di ZOLA PREDOSA, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 39 del 21.06.2017;

Premesso:

- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Samoggia, costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, a sua volta subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia;
- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito

ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;

- Lo Statuto dell'Unione, all'art. 7, prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;
- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Sismica previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce gli standard minimi che devono assumere le strutture che i Comuni devono costituire per esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata;
- che il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le

funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R. 19/2008 siano esercitate dai Comuni, anche attraverso le loro Unioni, nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008, previa stipula di accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni sismiche di cui l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008, con riferimento al comma 3 dell'art. 21 della L.R. 13 del 2015.

2. L'Unione dei Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l'Ufficio Sismica Associato costituito con la presente convenzione.

ARTICOLO 2 CONFERIMENTO DI FUNZIONI

1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia sismica, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

2. L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'espletamento delle funzioni in materia di sismica, come individuate dal presente atto, è gestito mediante una struttura tecnica, costituita ai sensi della

presente convenzione.

L'Ufficio Associato Sismica svolge le attività ed assume le responsabilità di seguito indicate in via indicativa e non esaustiva:

- Ricezione delle denunce di deposito interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- Accettazione delle richieste autorizzazioni / varianti e certificazioni interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- Esame delle pratiche sismiche, istruttoria e preparazione delle relative autorizzazioni;
- Attività di sopralluogo in corso d'opera e ad ultimazione lavori;
- Rilascio delle relative autorizzazioni;
- Verifica autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- Rilascio autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- Altri adempimenti connessi

3. In relazione alle funzioni conferite, l'Unione dei Comuni è titolare di potere regolamentare, ai sensi del comma 4 articolo 32 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/2000.

4. All'Ufficio Sismica è, altresì, riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di Sismica nell'ordinamento dei Comuni e dell'Unione.

5. All'Ufficio sismica compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell'atto finale.

6. Nell'ambito del rapporto funzionale tra l'Unione ed i Comuni, il Responsabile dell'Ufficio Sismica Associato assume gli atti ed i pareri in materia di sismica, sia nell'organizzazione dei Comuni che dell'Unione per quanto di competenza.

8. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme interne di organizzazione dell'Ufficio Sismica Associato, predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente convenzione e previo parere favorevole della Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati) di cui al successivo articolo 8;
- collaborare con l'Ufficio Sismica Associato per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dell'Ufficio Sismica Associato.

ARTICOLO 4 DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORI

1. Le spese istruttorie sono determinate ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2271/2016 e sono introitate direttamente all'Unione su apposito capitolo di Bilancio.

2. Viene inoltre prevista l'applicazione di diritti di segreteria nell'importo di euro 50,00 per ogni pratica presentata, anch'essi introitati direttamente dall'Unione.

3. Tali somme contribuiscono a finanziare il costo dell'Ufficio e sono soggette a rendicontazione finale.

ARTICOLO 5 ACCORDI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

1. Il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le

funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R. 19/2008 siano esercitate dai Comuni, anche attraverso le loro Unioni, nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008. Al fine di definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica verrà sottoscritto un apposito accordo con la Regione Emilia Romagna così come previsto dallo stesso comma 3 dell'art. 21 della LR 13/2015;

ARTICOLO 6 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO SISMICA ASSOCIATO

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dal Nucleo tecnico di coordinamento costituito dai Responsabili delle strutture tecniche dei Comuni designati dal Sindaco.

2. In ordine alla presente convenzione, il Nucleo tecnico di coordinamento sovrintende a:

- Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione;
- Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio Sismica Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della Conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
- Supporto all'Ufficio Sismica Associato mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;
- Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio Sismica Associato.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

CONFERITE

1. L'Unione dei Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, dell'Ufficio Sismica Associato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo 10.

3. L'Unione nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

4. L'Unione attua la presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

ARTICOLO 8 SEDE

1. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell'Ufficio Sismica Associato.

ARTICOLO 9 PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 10, l'Unione dei Comuni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Sismica Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane

da impiegare per il corretto espletamento delle attività.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione dei Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.

3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento dell'Ufficio Sismica Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

ARTICOLO 10 ONERI FINANZIARI

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

2. La gestione finanziaria dell'Ufficio Sismica Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

- l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Sismica Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di

previsione;

- il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Sismica Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.

5. Ogni qual volta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell'Ufficio Sismica Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio Sismica Associato.

6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio Sismica Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:

- il 30 % sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente quello oggetto della predisposizione del Bilancio (es. per bilancio 2018 dati al 31/12/2016);
- il 70 % sulla base delle pratiche pervenute nel medesimo periodo, da conguagliare nell'anno successivo.

10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.

11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

13. Gli Organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi dell'Ufficio Sismica Associato, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

ARTICOLO 11 DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi

con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA